

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

Provincia di Brescia



Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.07.2012
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27.09.2013

SOMMARIO

<i>N. art.</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pag.</i>
Art. 1	Ambito di applicazione	2
Art. 2	Assimilazione all'abitazione principale	2
Art. 3	Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali	3
Art. 3/bis	Abitazioni in uso gratuito a parenti di I° grado	3
Art. 4	Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali (ABROGATO)	4
Art. 5	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree (ABROGATO)	4
Art. 5/bis	Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati	4
Art. 6	Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento	5
Art. 7	Versamenti contitolari (ABROGATO)	5
Art. 8	Interessi per la riscossione e i rimborsi	5
Art. 9	Compensazione	5
Art. 10	Importi minimi	6
Art. 11	Ravvedimento	6
Art. 12	Accertamento con adesione	6
Art. 13	Differimenti dei versamenti per situazioni particolari	6
Art. 14	Compensi incentivanti al personale (ABROGATO)	7
Art. 15	Funzionario responsabile	7
Art. 16	Norme finali e transitorie	7

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale unica – I.M.U., di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44, compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
- 2) Tutte le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono applicabili per la sola quota IMU di spettanza del Comune.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Assimilazione all'abitazione principale

- 1) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. La condizione deve essere dichiarata/comunicata dal contribuente al Comune nei termini stabiliti dalla legge per gli obblighi dichiarativi.
 - b) l'unità immobiliare ubicata nel territorio comunale sulla quale appartenenti alle forze di polizia e militari ovvero carabinieri e appartenenti alle forze armate che siano obbligati a fissare la residenza in una caserma ubicata nel territorio comunale o che siano inviati in missione all'estero, abbiano un diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali.

- 1) Nel caso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, salvo diversa dichiarazione/comunicazione da parte del contribuente, l'ufficio considera pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.
- 2) Nel caso di pertinenza accatastata unitamente all'abitazione principale, il contribuente deve effettuare dichiarazione/comunicazione al Comune nei termini stabiliti dalla legge per gli obblighi dichiarativi. In tale circostanza non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3/bis Abitazioni in uso gratuito a parenti di 1° grado

- 1) Per le abitazioni e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), l'applicazione dell'aliquota agevolata è condizionata alla presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di un contratto di locazione dell'alloggio in questione e la sussistenza delle condizioni di cui al successivo punto 3).
- 2) La decorrenza dell'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) è così determinata:
 - a) in via ordinaria, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e secondo le modalità di calcolo della mensilità ai fini IMU;
 - b) per il solo anno 2013, se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene presentata a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, dalla data in cui sussistono i requisiti, purchè non anteriore al 1° gennaio 2013.
- 3) L'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione da parte del parente (genitore/figlio), che usufruisce dell'uso gratuito, e dei suoi familiari;
 - b) intestazione al parente delle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari ed a quelle condominiali;
 - c) presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente;
 - d) non si considerano valide ai fini IMU le dichiarazioni di concessione in uso gratuito già presentate ai fini ICI.

Art. 4 Esenzione immobili utilizzati da enti non commerciali.

(ABROGATO)

Art. 5 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

(ABROGATO)

Art. 5/bis Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

1. La riduzione di cui all'art. all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, si applica ai fabbricati nelle ipotesi di inagibilità, inabitabilità o fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al regolamento d'igiene, e di fatto non utilizzati, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
3. All'Ufficio Tecnico Comunale compete la ricezione dell'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità o di fatiscenza. Lo stesso Ufficio provvede inoltre alla verifica della veridicità della stessa secondo i criteri di cui al comma 1) entro trenta giorni dalla ricezione, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi. In alternativa l'inagibilità o inabitabilità di cui al comma 1 è accertata d'ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, o su richiesta del proprietario con perizia a carico di quest'ultimo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
4. L'autocertificazione dovrà essere allegata alla dichiarazione IMU presentata dal contribuente al Comune nei termini stabiliti dalla legge.
5. La riduzione di cui sopra avrà decorrenza dalla data in cui il contribuente provvede all'autocertificazione e avrà efficacia limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6 Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.

- 1) Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, la Giunta Comunale, ai fini dell'attività di accertamento, ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 7 Versamenti dei contitolari.

(ABROGATO)

Art. 8 Interessi per la riscossione e i rimborsi.

- 1) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno (1/365).

Art. 9 Compensazione.

- 1) I contribuenti possono compensare i propri crediti IMU o ICI se superiori all'importo di cui all'art. 10, comma 2, comprensivi degli interessi di legge, con gli importi dovuti al Comune sempre a medesimo titolo, entro i termini previsti per il rimborso delle somme non dovute. Possono essere inoltre compensati crediti ICI con IMU (quota di competenza comunale).
- 2) Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
- 3) La comunicazione prevista al comma 2 deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni precedenti la data prevista per il pagamento del

tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo, con riferimento ad ogni singolo versamento a debito che si intende compensare con crediti vantati a medesimo titolo.

Art. 10 Importi minimi.

- 1) Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 5,00 euro, l'importo non è dovuto ma va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i versamenti annui pari o inferiori a 5,00 euro.
- 2) Non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 5,00 euro.

Art. 11 Ravvedimento.

- 1) Oltre alle fattispecie previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e purché ricorrano le condizioni e modalità ivi richiamate, sono introdotti i seguenti ulteriori casi di ravvedimento:
 - a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito oltre il termine di un anno dalla data della sua commissione, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omesso pagamento;
 - b) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre un anno dall'omissione o dall'errore, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo;
 - c) nel caso di presentazione della dichiarazione o della comunicazione di cui al precedente art. 9, 1° comma, lettera c), con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto alla scadenza, si applica una sanzione pari ad un quinto del minimo di quella normalmente prevista per tale violazione.

Art. 12 Accertamento con adesione.

- 1) E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Differimenti dei versamenti per situazioni particolari.

- 1) (ABROGATO)

2) (ABROGATO)

3) (ABROGATO)

4) In caso di richiesta di rateazione per importi derivanti da accertamenti superiori a Euro 2.000,00, il funzionario responsabile può concedere la rateazione fino ad un massimo di 8 (otto) rate trimestrali, la prima senza interessi, sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Art. 14 Compensi incentivanti al personale.

(ABROGATO)

Art. 15 Funzionario responsabile.

- 1) La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 16 Norme finali.

- 1) Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Tutte le disposizioni già approvate alla data di approvazione del presente regolamento se non espressamente richiamate o riportate nel presente regolamento sono da intendersi non applicabili all'IMU.